



Tribunale di Sorveglianza VENEZIA

N. 2016/1961 SIUS

N.

Ord.

Il Tribunale di Sorveglianza di Venezia

riunito nella Camera di Consiglio del 27 giugno 2017 nella persona dei Signori:

Dr. Giovanni Maria	Pavarin	Presidente
Dr. Stefano	Furlani	Magistrato di Sorveglianza
Dr. Gianandrea	Serafin	Esperto
Dr. Pietro	Gulisano	Esperto

sentiti il Sostituto Procuratore Generale dr.ssa Maristella Cerato, che ha concluso per il rigetto, nonché la difesa, che ne ha chiesto l'accoglimento, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul reclamo, avanzato da xx XXXX Xxxx, nato in Xxxx il 00 0000 0000, ristretto presso la Casa circondariale di XXXXX in espiazione della pena determinata con provvedimento di cumulo della Procura della Repubblica di Padova del 18 settembre 2015, avverso l'ordinanza n. 2017/795 del 1 giugno 2017, con cui il magistrato di sorveglianza di Venezia ha rigettato il suo reclamo avanzato ai sensi dell'art. 35 *ter* o.p.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con l'ordinanza indicata in epigrafe il magistrato di sorveglianza di Venezia rigettava *in toto* l'istanza dell'odierno reclamante volta alla concessione della detrazione di pena prevista dall'art. 1 del decreto-legge n. 92/14, asserendo di essere stato detenuto dal 9 maggio 2014 e di essere stato sottoposto ad un trattamento inumano e degradante sulla base di quanto previsto dell'art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in quanto collocato in una cella di dimensioni tali da non garantire la disponibilità di almeno 3 m² per ciascun occupante: ciò alla luce delle informazioni rese dalle direzioni degli istituti di pena interessati, le quali avevano provveduto a depositare le proprie osservazioni e a fornire indicazioni in ordine alle dimensioni delle celle occupate dal detenuto e del numero dei loro occupanti nel corso del periodo preso in esame.

Con riguardo alle modalità di calcolo dello spazio *pro capite* riservato a ciascun detenuto, osservava il magistrato che la sentenza emessa il 20 ottobre 2016 dalla Grande Chambre CEDU nel caso Mursic/Croazia aveva stabilito che, previa esclusione della superficie occupata dal bagno, lo spazio a disposizione dei detenuti dovesse essere calcolato al lordo del mobilio, purché i detenuti stessi questi abbiano la possibilità di muoversi all'interno della cella normalmente, cioè senza incontrare ostacoli.

Osservava il giudice che esistevano alcune recenti pronunce della Corte di cassazione che, pur citando la sentenza 20 ottobre 2016, facevano in realtà ancora riferimento ai criteri della nota sentenza Torreggiani/Italia, ritenendo che andassero scomutate alcune parti del mobilio (ad esempio i letti).

Rilevava però il giudicante di essere chiamato ad applicare la giurisprudenza CEDU come fonte integrativa della norma enunciata dall'art. 35 *ter* o.p.: in tal senso la possibilità di muoversi normalmente nella cella, lungi dallo

smentire con una brusca contraddizione il criterio affermato con molta chiarezza dalla CEDU, dovrebbe ritenersi un criterio di chiusura al quale fare riferimento nei casi in cui l'applicazione del criterio generale (quello dello spazio lordo, appunto) portasse a risultati aberranti a causa della particolare situazione della cella, la quale dovrebbe comunque essere dedotta dal reclamante (per esempio a causa della forma lunga e stretta, o quando il mobilio della cella è eccedente la necessità dei detenuti presenti).

In realtà il "muoversi normalmente", letto congiuntamente al criterio dello spazio lordo affermato immediatamente prima nella sentenza citata, dovrebbe essere inteso come il muoversi in maniera normale senza ostacoli in un ambiente necessariamente e doverosamente dotato di quei mobili che rendono in concreto fruibile la camera detentiva.

Avverso tale decisione ha interposto tempestivo reclamo il difensore osservando che, secondo le informazioni giunte in data 1 giugno 2017, proprio nel giorno dell'udienza relativa al reclamo in discorso, risultava invece che il condannato avesse trascorso un lasso significativo di tempo all'interno della Casa circondariale di Padova avendo a disposizione uno spazio inferiore ai 3 m².

All'esito dell'odierna udienza, le parti concludevano come riportato in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva il Collegio come il punto di diritto rilevante ai fini della decisione sia esclusivamente quello relativo alle modalità di calcolo della superficie della cella, pacifico essendo in causa che effettuando il calcolo "al lordo" nessuna detrazione di pena spetterebbe all'interessato, mentre invece, scomputando la superficie occupata dagli arredi fissi (armadi e letto), il reclamo avanzato dal condannato risulterebbe fondato.

A nessuno sfugge che il problema relativo alle modalità di calcolo della superficie a disposizione del singolo condannato gioca - in questo come negli altri numerosi procedimenti pendenti avanti la magistratura di sorveglianza italiana - un ruolo centrale, nel senso che includere o escludere lo spazio occupato dagli arredi fissi (armadi e letto) può determinare un diverso tipo di presunzione, nel senso di fondare ovvero di escludere la violazione dell'art. 3 CEDU, con le relative conseguenze sia in punto di spettanza al singolo condannato del risarcimento garantitogli dall'art. 35 *ter* o.p., sia, sul piano più generale, per la diretta ricaduta della soluzione che si dia al quesito sul terreno dell'edilizia carceraria (presente e futura).

A partire dalla sentenza CEDU 8 gennaio 2013 (Torreggiani e altri c. Italia) varie sono state le soluzioni adottate sul punto dalla giurisprudenza di merito.

La molteplicità delle stesse si spiega anzitutto a causa della mancanza, prima della pronuncia della Grande Camera del 20 ottobre 2016, di un preciso *focus* offerto sul punto dalla giurisprudenza della Corte Edu, sia dall'assoluta mancanza di riferimenti spaziali contenuti tanto nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali quanto nella Costituzione, per non parlare della legislazione nazionale (nessun parametro è invero rinvenibile nell'ordinamento penitenziario, come pure nel suo regolamento di attuazione).

Un'indicazione circa la metratura valida per tutte le abitazioni civili, cui l'amministrazione penitenziaria si riferisce (sia pure a diversi fini: calcolo della capienza regolamentare dei nostri istituti di pena) è contenuta nell'art. 2, 2° comma del decreto del Ministro della Sanità del 5 luglio 1975 (in G.U. 18.7.1975, n. 190), che statuisce che le stanze da letto devono avere una superficie minima di 9 mq. se per una persona, di 14 mq. se per due persone, aggiungendo poi 5 mq. in più per ogni ulteriore presenza.

Ma si tratta, all'evidenza, di un parametro non utilizzabile nel caso che ne occupa.

Ecco allora che il variegato panorama giurisprudenziale vede, come s'è detto, diversissimi tipi di pronunce: c'è chi fa riferimento alla superficie lorda (filone - questo - che sembrava in via di superamento dopo la pronuncia Torreggiani, ma che è stato ripreso dopo la pronuncia della Grande Camera); c'è chi esclude gli armadi fissi ed i letti (purché a castello); chi non esclude i letti, ma esclude gli armadi ed i pensili (purché posti ad una certa altezza); chi esclude solo i letti occupati dai compagni di stanza e gli armadi, ma computa come superficie utile quella occupata dal letto del reclamante, ecc.

Del resto, anche le pronunce di legittimità erano ondivaghe anteriormente alla richiamata pronuncia della Grande Camera: alcune non detraevano lo spazio occupato dal mobilio (Cass. pen., sez. 1, 18 ottobre 2013, udienza 27 settembre 2013, n. 42901); altre, al contrario, lo sottraevano (Cass. pen., sez. 1, n. 5728 del 5 febbraio 2014 udienza 19 dicembre 2013; Cass. pen., sez. 1, n. 5729 del 5 febbraio 2014, udienza 19 dicembre 2013); altre ancora, sia pure in forma di *obiter dictum*, affermavano che anche lo spazio occupato dal letto non può rientrare nella superficie netta (Cass. pen., sez. 1, n. 8568 del 26 febbraio 2015, udienza 29 ottobre 2014); in altre ancora si trova utilizzata fuggacemente l'espressione "*superficie calpestabile*" (Cass. pen., sez. 6, n. 23277 del 3 giugno

2016, udienza 1 giugno 2016; Cass. pen., sez. 6, n. 25423 del 17 giugno 2016, udienza 14 giugno 2016; Cass. pen., sez. 6, n. 29721 del 13 luglio 2016, udienza 28 luglio 2016).

Ritiene il Collegio che mai come in questo caso appaia opportuna la previsione contenuta nell'art. 65 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, secondo cui la Corte suprema di cassazione, quale organo supremo della giustizia, assicura l'esatta osservanza, l'uniforme interpretazione della legge e l'unità del diritto oggettivo nazionale: posto che l'interpretazione data dalla Corte EDU all'art. 3 della Convenzione opera quale elemento integrativo della fattispecie legale che appresta tutela al detenuto (sicché la sua inosservanza è deducibile come vizio di violazione di legge), deve anche osservarsi che l'uniforme interpretazione della legge è per l'appunto garantita dal giudice di legittimità a presidio del bene giuridico non solo dell'unità interpretativa, ma anche della prevedibilità delle decisioni giudiziarie (è la stessa Grande Camera d'altronde a ricordare che, senza che essa sia formalmente tenuta a seguire i suoi arresti anteriori, è nell'interesse della sicurezza giuridica, della prevedibilità e dell'uguaglianza davanti alla legge che ella non si discosti senza motivo valido dei suoi propri precedenti).

Orbene, l'esame della giurisprudenza successiva alla pronuncia della Grande Camera consente di apprezzare come la soluzione, nel caso di specie adottata dal magistrato in punto di modalità di calcolo dello spazio individuale disponibile (metodo cd. "al lordo"), sia ormai difforme da quella fatta propria dal giudice della nomofilachia, il quale (contrariamente a quanto affermato nella decisione reclamata) tiene esatto conto anche della decisione della Grande Chambre CEDU del 20 ottobre 2016 nel caso Mursic/Croazia.

1. A partire dalla sentenza Sciuto (sez. 1, n. 52819 del 9.9.2016, Rv. 268231), la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: *"Per spazio minimo individuale in cella collettiva va intesa la superficie della camera detentiva fruibile dal singolo detenuto ed idonea al movimento, il che comporta la necessità di detrarre dalla complessiva superficie non solo lo spazio destinato ai servizi igienici e quello occupato dagli arredi fissi, ma anche quello occupato dal letto"*.

Tale decisione, che al punto 4.2 prende esatta posizione rispetto a quanto statuito dalla *Grande Chambre* ai paragrafi 109 e seguenti, chiarisce che il criterio del calcolo dei 3 mq. al lordo va invero coniugato con l'altro concorrente criterio, costituito dal potersi muovere normalmente nella cella: in effetti, afferma il Collegio, *"...quanto alle modalità di computo dello spazio minimo in cella collettiva, la decisione emessa dalla Grande Camera non esprime una posizione specifica sul tema del letto, ma al contempo afferma con chiarezza che per tale va inteso lo spazio in cui soggetto detenuto abbia la possibilità di muoversi all'interno della cella"*; e, ancora: *"...l'indicazione funzionale dello spazio minimo individuale come spazio destinato al movimento è tale da comportare, ad avviso del Collegio, la necessità di escludere dal computo quelle superfici occupate da strutture tendenzialmente fisse - tra cui il letto - mentre non rilevano gli altri arredi facilmente amovibili"*.

Si tratta di principio (che naturalmente vincola il solo giudice di rinvio: nella specie il Tribunale di Sorveglianza di Perugia) che è stato però ritenuto valido in tutte le decisioni di seguito richiamate, che hanno toccato il punto del calcolo.

2. Cass. pen., sez. 1, n. 13124 del 17.11.2016, Rv. 269514, la quale, prendendo posizione rispetto alla decisione della Grande Camera, osserva che la Corte sovranazionale *non ha affrontato in modo espresso anche il tema delle modalità di computo dello spazio minimo individuale*. Richiamando la sentenza Ananyev e altri c. Russia del 10.1.2012, a sua volta richiamata dalla Grande Camera, viene ancora una volta sottolineata la triade degli elementi la cui assenza fonda la forte presunzione di trattamento degradante ed inumano: **a)** ogni detenuto deve disporre di uno spazio individuale per dormire all'interno della cella; **b)** deve avere a sua disposizione almeno 3 m² di spazio al suolo; **c)** la superficie complessiva della cella deve essere tale da consentire ai detenuti di muoversi liberamente tra gli elementi di arredamento. Se dunque, continua la Corte, in ossequio all'interpretazione richiamata, lo spazio a disposizione deve essere funzionale alla libertà di movimento del ristretto, già di per sé fortemente limitata dell'esperienza segregativa, deve negarsi rilievo alla possibilità di usufruire del letto per svolgere altre attività e considerare la sua presenza, quando per dimensioni ed area occupata rappresenti un ostacolo alla possibilità di muoversi liberamente in modo non dissimile da quanto si è affermato per gli armadi e gli altri arredi fissi. In altri termini, non rileva che lo spazio residuo, calcolato al netto dell'ingombro degli oggetti di arredamento, sia "vivibile" per assolvere ad altre funzioni, quanto che sia fruibile per il moto, che non è invece certamente impedito o ristretto da quegli articoli amovibili, come sgabelli o tavolini.

Alla richiesta del Procuratore Generale di assegnare il procedimento alle sezioni unite ai sensi dell'art. 610, 2° comma c.p.p. per la novità e complessità delle tematiche coinvolte, la Corte risponde che non si ravvisano *"i presupposti per disporre la rimessione del procedimento alle Sezioni Unite di questa Corte per l'assenza di un*

qualsiasi profilo di contrasto con altre pronunce della prima sezione penale o di altre sezioni, né scogli interpretativi di particolare impegno”.

3. Nella **sentenza n. 3547 del 17 novembre 2016, depositata il 14 marzo 2017**, la 1a sezione penale *chiarisce ancora che “il letto realizza un ingombro idoneo a restringere lo spazio minimo all’interno della cella...e che lo spazio disponibile in cella va inteso come libero: esso, cioè, deve permettere il movimento e l’esplicazione delle connesse funzioni strutturalmente legate allo spostamento dinamico della persona: Là dove in esso risultino collocati arredi fissi non facilmente rimovibili, attraverso operazioni semplici, la superficie perde la sua connotazione iniziale, per assumere quella di uno spazio occupato, appunto, da arredi o altra oggettistica fissa. È ininfluente che si tratti di accessori, comunque, necessari a permettere lo svolgimento di attività che fanno parte della vita quotidiana. Il riposo o l’attività sedentaria afferiscono a funzioni indubbiamente vitali; si tratta, tuttavia, di dinamiche organiche strutturalmente e fisiologicamente diverse dal movimento, che postula, infatti, per il suo naturale esplicarsi, uno spazio ordinariamente libero... Da quanto premesso deriva che nella determinazione della superficie minima dei tre metri quadri non possa essere inclusa neppure quella occupata dal proprio letto”.*

4. Nella **sentenza n. 2690 del 9 settembre 2016, depositata il 21 aprile 2017, Soriano**, la 1a sezione della Suprema Corte, annullando un’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma, ribadisce che detto Tribunale “...ai fini della verifica della fondatezza della pretesa, avrebbe dovuto, peraltro tenendo conto nelle sue valutazioni anche del principio in base al quale deve considerarsi come disponibile la superficie della camera di detenzione non occupata da arredi fissi - tra i quali il letto - comunque svolgere la sua analisi di merito sia con riguardo ai pregiudizi attuali sia con riguardo a quelli non attuali, per stabilire se avessero avuto caratteri e consistenze tali da giustificare il riconoscimento del ristoro invocato...”.

5. Nella **sentenza n. 175 del 19 gennaio 2017, depositata il 12 maggio 2017, Gallo**, la 1a sezione ribadisce ancora una volta la validità dei criteri giuridici elaborati nella sentenza Sciuto.

6. Nella **sentenza n. 1476 del 21 aprile 2017, depositata il 10 maggio 2017, Ianni**, la 1° sezione penale, oltre a ribadire la validità della sentenza Sciuto, ha poi affermato che “anche il riferimento al fatto che nel luogo di detenzione viene assicurata una consistente permanenza al di fuori della camera detentiva non riguarda in realtà l’identificazione dello spazio minimo individuale (che va computato in ragione della libertà di movimento all’interno della cella) ma concerne il diverso versante del possibile riequilibrio (secondo le linee esposte dalla CEDU nella decisione Mursic) lì dove lo “spazio minimo” sia inferiore alla quota limite dei 3 metri quadrati.

Non è revocabile in dubbio che tale linea giurisprudenziale si distingue per tutelare in modo assai più spiccato i diritti dei detenuti, laddove fa riferimento ad una decisione CEDU che obiettivamente usa una formula assai ambigua, affermando da un lato la necessità di un calcolo “al lordo” ma dall’altro facendo riferimento, immediatamente dopo, al requisito della libertà di movimento¹.

A tale criterio interpretativo ritiene il Tribunale di dover convintamente aderire, posto che esso non solo appare perfettamente legittimo, ma anche appare corrispondente (trattandosi di soluzione interpretativa più favorevole al detenuto) al principio generale del *favor rei* (che ha valenza generale nell’ordinamento penale: Cass. pen., sez. 1, n. 11512 del 21.1.2005, Rv. 231267).

Venendo al caso di specie, e fattavi applicazione dei criteri sopra indicati, appare dunque necessario dedurre dallo spazio utile sia l’ingombro costituito dal letto sia quello degli armadi.

Sulla scorta degli stessi dati forniti dalla Direzione della Casa circondariale di Padova, e con l’ulteriore osservazione secondo cui i medesimi, pur essendo forniti sia al lordo sia al netto, in realtà escludono (nella versione “al netto”) dal computo il solo bagno e la sola superficie occupata dagli armadi (e non già anche quella del letto, che il Tribunale detrae secondo la superficie indicata), ne viene la seguente ricostruzione.

9.5.2014 – 3.6.14.2014 CELLA N. 9

Superficie cella (escluso bagno) = mq. 11

Superficie cella dedotti 3 armadi a muro e un letto a castello = mq. 8,69

Occupanti = sempre 3

Spazio pro capite = 2,896

Giorni da risarcire = 25

4.6.2014 – 5.6.2014 CELLA N. 6

¹ Una rassegna completa, puntuale e ragionata, della linea giurisprudenziale in discorso è efficacemente rappresentata dal consigliere Roberto Giovanni Conti nel suo contributo dal titolo: “La giurisprudenza della Cassazione sul divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti e l’art. 35 *ter* O.P., reperibile in www.scuolasuperiore dellamagistratura.it, Formazione decentrata, Milano lunedì 10 aprile 2017 (“I diritti fondamentali. L’art. 3 CEDU, il divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti e l’Italia). Si veda, in particolare, il paragrafo 10: Ragionando sul ruolo del giudice del legislatore nel *post* Torreggiani.

Superficie cella (escluso bagno) = mq. 19
Superficie cella dedotti 5 armadi a muro e due letti a castello = mq. 14,5
Occupanti = sempre 6
Spazio pro capite = 2,41
Giorni da risarcire = 2

6.6.2014 – 4.7.2014 CELLA N. 9
Superficie cella (escluso bagno) = mq. 11
Superficie cella dedotti 3 armadi a muro e un letto a castello = mq. 8,69
Occupanti = sempre 3, 4 occupanti solo il 6.6.2014
Spazio pro capite = 2,896, 2,17 per il solo 6.6.2014
Giorni da risarcire = 28

5.7.2014 – 20.8.2014 CELLA N. 2
Superficie cella (escluso bagno) = mq. 24
Superficie cella dedotti 7 armadi a muro e tre letti a castello = mq. 17,42
Occupanti = da 5 A 8: la cella è stata sovraffollata dal 5.7 al 10.7, dal 22.7 al 23.7, dal 25.7 al 1.8, dal 16.8. al 20.8
Giorni da risarcire = 20

21.8.2014 – 25.8.2014 CELLA N. 5
Superficie cella (escluso bagno) = mq. 18
Superficie cella dedotti 5 armadi a muro e due letti a castello = mq. 13,5
Occupanti = la cella è stata sovraffollata dal 23.8 al 25.8.2014 (5 occupanti)
Giorni da risarcire = 3

26.8.2014 – 27.11.2014 CELLA N. 4
Superficie cella (escluso bagno) = mq. 24
Superficie cella dedotti 7 armadi a muro e tre letti a castello = mq. 17,42
Occupanti = la cella è stata sempre sovraffollata
Giorni da risarcire = 94

28.11.2014 – 21.3.2015 CELLA N. 6
Superficie cella (escluso bagno) = mq. 19
Superficie cella dedotti 5 armadi a muro e due letti a castello = mq. 14,5
Cella sovraffollata sempre, escluso dal 28.11.2014 al 8.12.2014 e dal 18.3.2015 al 21.3.2015
Giorni da risarcire = 100

TOTALE GIORNI PATITI IN VIOLAZIONE DELL'ART. 3 CEDU = 272
Riduzione pena = 27 GIORNI

Resta da dire dei fattori compensativi che possono escludere la violazione dell'art. 3 CEDU ove lo spazio individuale *pro capite* sia inferiore a 3 m²: nel caso di specie la permanenza sotto i 3 mq. non è stata invero né breve né occasionale, di talché all'ammissione al regime cd. aperto non può attribuirsi la valenza compensativa valevole a superare la presunzione di trattamento inumano e degradante.

p. q. m.

Visti gli artt. 678 e 666 c.p.p. e 35 *ter* o.p.

Accoglie il reclamo, e per l'effetto - in riforma della reclamata ordinanza - concede a xx XXXX Xxxx una riduzione di giorni 27 sulla pena in corso di espiazione a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 35 *ter* o.p. per la detenzione sofferta nei giorni analiticamente indicati in parte motiva.

Venezia 27 giugno 2017

Il Presidente est. dr. G.M. Pavarin